



COPIA

DELIBERAZIONE N. 24**Codice Ente 10123****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): RIDETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18:02, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GREGIS SIMONA	P	MEZZERA CINZIA FELICITA	P
NORIS NICOLETTA	P	BORGESI ALFIO	P
BREVI LINO	P	FINAZZI OSVALDO	P
RAVELLI SIMONE	P	MURANTE CRISTIANO GIUSEPPE	A
SIGNORELLI CORRADO	P	CALDARA FLORIANO	P
VOLPI DANILO	P	TINTORI MICHELA	P
ARICI MARIA ROSA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la Signora GREGIS SIMONA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. Siciliano Domenico.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.



E' presente l'assessore esterno, sig. Signorelli Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL Sindaco introduce il punto n. 3) all'ordine del giorno e demanda l'esposizione alla dott.ssa Cristina Lancini, responsabile del Settore Finanziario;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*
- Che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

DATO atto che il Comune di Grumello del Monte con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 31/07/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni regolamentari in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO atto:

- che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio *“chi inquina paga”*, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- che con la deliberazione n. 443/2019, lo stesso ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;



VERIFICATO che tale metodo è da applicare anche per le tariffe TARI dell'anno 2021;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO inoltre che, dalla citata normativa, emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,



CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO conto che nel territorio in cui opera il Comune di Grumello Del Monte non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta da cui emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 anche in considerazione del documento di consultazione ARERA 158/2020;

PRESO atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";



VISTA la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

TENUTO CONTO che si è dovuto riapprovare il Piano Economico Finanziario della Tassa Rifiuti per l'anno 2021 e pertanto si devono rideterminare le tariffe TARI per l'anno 2021;

VISTO lo schema di Piano economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dalla Servizi Comunali S.p.A. (ente gestore), oggetto di approvazione con apposito atto del consiglio comunale nella seduta odierna, da cui risulta un costo complessivo di € 819.768,00 di cui € 3.549,00 da trasferimento del Ministero per gli istituti scolastici, dei restanti € 816.219,00 € 204.841,00 sono la componente di costo fisso mentre € 611.378,00 sono la componente di costo variabile;

RITENUTO di concedere ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI sulla base delle indicazioni ministeriali in merito all'attribuzione di specifiche risorse per l'anno 2021 per le sole utenze non domestiche che hanno subito restrizioni a causa Covid-19 e per un ammontare ipotizzato in sede di prima elaborazione del ruolo 2021 in € 64.476,37;

DATO atto che la copertura di tale mancato gettito avverrà mediante l'utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti erariali all'uopo previsti e per l'eventuale parte eccedente con risorse proprie di bilancio corrente;

RITENUTO altresì:

- di concedere alle utenze domestiche delle riduzioni utilizzando l'avanzo derivante dal differenziale tra quanto attribuito come perdita massima anno 2020 dalla Ragioneria Generale dello Stato nella certificazione per l'utilizzo del "fondone" Covid-19 ammontante ad € 95.980,12 ed il valore finale effettivamente scontato alle utenze non domestiche nel 2020 ammontante ad € 69.015,33 per cui utilizzando la somma massima di € 26.964,79 arrotondata ad € 26.965,00;
- di precisare che tale somma fa parte dell'avanzo vincolato 2020 e che in seguito all'approvazione del rendiconto di gestione 2020 si provvederà con opportuna variazione a inserire in apposito capitolo di bilancio lo stanziamento necessario per coprire il mancato gettito delle entrate;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI individuate, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

TENUTO CONTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2021 erano state stabilite per l'anno 2021 le tariffe, le scadenze e le modalità di riscossione della TARI;



RITENUTO che devono essere rideterminate per l'anno 2021 le scadenze e le modalità di riscossione della TARI come di seguito indicate:

- 1^a **rata acconto**, con scadenza 30 settembre 2021;
- 2^a **rata saldo**, con scadenza 05 dicembre 2021
- **Rata unica a saldo**, con scadenza 30 settembre 2021 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/04/2021 avente per oggetto: *“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e nota integrativa”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a



carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n.8, contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (Ravelli, Finazzi, Caldara e Tintori), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, di fatto, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2021 viene integralmente sostituita dal presente provvedimento;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2021 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, come indicato nell'**allegato** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di introdurre, solo per l'anno 2021, e in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19 una riduzione della TARI per le utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura e/o limitazione dell'attività lavorativa specificamente previsti dal decreto ministeriale in corso di approvazione, del valore complessivo preventivato in sede di prima redazione del ruolo 2021 in € 64.476,37;
5. di introdurre altresì a favore delle utenze domestiche delle riduzioni finanziate dall'avanzo derivante dall'utilizzo del "fondone" Covid-19 nella misura massima di € 26.965,00 e quantificate in sede di prima redazione del ruolo 2021 in € 26.469,37;
6. di dare atto che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 utenze non domestiche sarà previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e che la copertura delle riduzioni tariffarie delle utenze domestiche sarà garantita mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020 vincolato a tale scopo;
7. di approvare per l'anno 2021 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI nel seguente modo:
- 1^a rata acconto, con scadenza **30 settembre 2021**;



- 2^a rata saldo, con scadenza **05 dicembre 2021**;
- Rata unica a saldo, con scadenza **30 settembre 2021** (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

8. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";
9. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;
10. di delegare il responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Ravelli, Finazzi, Caldara e Tintori),

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
f.to GREGIS SIMONA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Siciliano Domenico



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio on line ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 23-06-2021 al 08-07-2021, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 23-06-2021
N° Registro Affissioni 670

IL MESSO COMUNALE
f.to SALA GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Siciliano Domenico

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 23-06-2021

L'Istruttore direttivo
Gabriella Sala
